



## **QUESITO SUL “BANDO COMUNE DI BUCCINASCO CIG Z792577930, CONSIDERAZIONI”**

**Quesito del 26.10.2018**

*Buongiorno,*

*la presente per chiedere Vs parere in merito a bando di gara allegato, ricevuto sotto forma di invito via piattaforma Sintel.*

*Trattasi di bando per affidamento di attività professionali finalizzate al rifacimento di ponti ciclopedonali e relativi annessi, in cui ritengo ampiamente sottostimata la quantificazione economica prevista (150'000 €) per l'esecuzione di tutte le opere elencate nel bando, ovvero:*

- smantellamento di 9 ponti ciclopedonali, e relativi accompagnamenti*
- realizzazione di 6 ponti lunghezza media m 9 metri, di cui uno sottoposto a vincolo, e relativi accompagnamenti*

*E conseguentemente sottostimato l'importo (25'000 € a base d'asta!!!)\_per le attività professionali oggetto del bando, che comprendono:*

- il progetto di fattibilità tecnico-economica*
- il progetto definitivo-esecutivo*
- la direzione lavori*
- il coordinamento della sicurezza*

*Inoltre:*

- al punto 2 del bando si legge “Il compenso risultante dall'offerta presentata resterà fisso ed invariabile per l'intera durata del servizio e non potrà essere modificato per effetto di verifica sulla quantità, qualità e durata della prestazione”,*
- al punto 3 del disciplinare sono previste tempistiche veramente strette (15 gg) e penali esorbitanti in caso di ritardata consegna (200 €/giorno)*

*Ora, non voglio pensare che l'importo delle opere sia stato volutamente sottostimato per accaparrarsi l'attività di un Professionista a prezzo irrisorio, a cui non a caso viene chiesto di quantificare la spesa reale salvo poi escludere l'adeguamento di parcella, ma converrete che qualcosa non quadra.*

*Per conto mio, ovviamente ho già rinunciato all'invito specificando le mie ragioni alla Stazione Appaltante.*

*Sottopongo però bando e disciplinare alla Vs attenzione, in quanto ritengo che questo comportamento da parte delle Stazioni Appaltanti sia scorretto, se non illegittimo, ed umiliante per la nostra Categoria.*

*Grazie dell'attenzione*

*I migliori saluti*

*...”*



### **Risposta:**

Il parere viene espresso sulla base dell'analisi dei soli due documenti allegati alla richiesta: "Invito a presentare offerta" e schema di "Disciplinare d'incarico".


La tabella che segue riporta la stima del costo medio di realizzazione di passerelle ciclopedonali standard. Lo studio è stato effettuato dalla Regione Toscana nell'anno 2011 avvalendosi della collaborazione di numerosi enti e professionisti tra cui:

Regione Toscana - Assessorato all'Ambiente e Energia Direzione Generale delle politiche territoriali, ambientali e per la mobilità;

Ufficio Tecnico del Genio Civile - Area vasta di Firenze, Prato, Pistoia ed Arezzo  
Coordinamento regionale prevenzione sismica;

Sergio Signanini (Fiab).

Il costo è stato determinato su semplici calcoli di predimensionamento delle strutture presenti sull'intero territorio nazionale, allo scopo di computare le quantità di materiale necessario. Sono state prese in considerazione alcune tipologie standard che rappresentano, soprattutto per luci medio piccole, le soluzioni economicamente più vantaggiose. I costi sono stati determinati facendo l'ipotesi di una larghezza delle strutture di impalcato sufficiente per realizzare un percorso ciclopedonale della larghezza netta utilizzabile di 2,50 metri e comprendono, oltre ai costi delle strutture, anche le finiture d'impalcato quali impermeabilizzazione e parapetti:



Le passerelle che si chiede di realizzare hanno una larghezza media di circa m 1,5.

E' pertanto plausibile ritenere che siano delle piccole passerelle per il superamento di rogge, fossati o altre piccole luci, pertanto potremmo ipotizzare un costo inferiore a quello riportato in tabella ed attestarci sull'importo di circa € 4.000,00 al metro lineare.

Facendo i relativi calcoli, ed aggiungendo un costo forfettario di circa € 3.000,00 a ponte per la demolizione, il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta dei 9 ponti esistenti da eliminare, otterremo un importo stimato di circa € 275.000,00.



Anche volendo diminuire tale importo per tenere conto di eventuali situazioni particolarmente favorevoli all'amministrazione di cui questa Commissione non è a conoscenza, sembra difficile arrivare ad ottenere l'importo complessivo di € 150.000,00 posto alla base del calcolo del compenso professionale. Malgrado ciò, non è comunque possibile attestare l'incongruità della stima effettuata dall'Amministrazione, senza l'analisi dettagliata dei documenti che hanno indotto la stessa alla determinazione dell'importo di € 150.000,00.

Anche la tempistica sembra essere non congrua rispetto ai tempi tecnici necessari per espletare tutte le attività richieste e necessarie per redigere una corretta progettazione: si rileva innanzi tutto l'evidente errore materiale (art. 3 del disciplinare d'incarico) di prevedere la consegna del progetto di fattibilità tecnico-economica nonché del progetto definitivo/esecutivo, entrambi entro 15 giorni dalla firma del disciplinare (quest'ultimo dovrebbe essere più correttamente consegnato entro un tempo fissato a partire dalla data in cui il professionista riceve la comunicazione da parte dell'A.C. relativa all'approvazione della fase progettuale precedente, ossia dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica). Nella forma attuale, il suddetto articolo risulta inapplicabile riguardo la tempistica relativa al progetto definitivo/esecutivo.

Se comunque l'intenzione dell'amministrazione fosse quello di assegnare un tempo di 15 giorni anche per l'esecuzione del progetto definitivo/esecutivo, risulterebbe che il professionista avrebbe 2 giorni di tempo per redigere il progetto definitivo/esecutivo di ogni passerella, e dal momento che il progetto esecutivo *"determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo"* (art. 23 c. 8 del D.Lgs. 50/2016), risulta difficile credere che tutto ciò si possa fare con la diligenza, la correttezza e la professionalità necessaria, per ogni passerella, in soli due giorni di lavoro.

Riguardo la penale, il c. 2 dell'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016, più propriamente riferito all'appaltatore ossia all'esecutore di un lavoro piuttosto che all'espletamento di un incarico professionale, fornisce indicazioni sull'importo che il legislatore ritiene corretto nell'applicazione delle penali: *"I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale"*. Se sarebbe irrisoria, nel caso del professionista, la penale giornaliera dell'1 per mille sull'importo dell'incarico (su un incarico di € 25.000 la penale ammonterebbe ad € 25,00 giornaliera), rimane come concetto generale ed applicabile per consolidata giurisprudenza, il limite superiore della penale pari al 10% dell'importo dell'incarico. Detto ciò, ad avviso della Commissione, la penale dovrebbe essere individuata considerando il ritardo massimo tollerabile entro il quale raggiungere un importo della penale pari al 10% dell'incarico, oltre il quale poter rescindere l'incarico per inadempimento del professionista. Nell'esempio specifico, con una penale di € 200,00 giornaliera, l'importo di € 2.500,00 (10% di € 25.000,00) si raggiungerebbe entro 12 giorni circa, tempo coerente con il tempo di 15 giorni assegnato per la redazione del progetto definitivo/esecutivo ma affetto,



per quanto detto in precedenza, da un incongruente tempo iniziale assegnato di 15 giorni.

*Le risposte sono state discusse dalla Commissione Bandi e Lavori Pubblici dell'Ordine, non interpretando in alcun modo quello che la Norma non definisce e sono basate su esperienza e buon senso, ma non possono avere valore nel caso di sentenze o giudizi legali che possono dare o aver dato risposte diverse ed anche in contrapposizione tra loro.*